

STATUTO
ASSOCIAZIONE TENNIS DILETTANTISTICO "MISANO OUT"
CAPO I
COSTITUZIONE e AFFILIAZIONE

Articolo 1 - Costituzione

1. In data 30/11/2009 è stata costituita l'associazione tennis dilettantistico "MISANO OUT".
2. I colori sociali sono il bianco ed il rosso.

Articolo 2 - Sede

1. L'associazione ha sede legale a Misano Adriatico, via Marche n.5 e sede sportiva a Misano Adriatico, via Rossini n.8.

Articolo 3 - Scopi

1. L'associazione è senza fine di lucro, senza discriminazioni di carattere politico, di religione o di razza.
2. L'associazione ha come finalità precipua la pratica agonistica del tennis a carattere dilettantistico sul territorio dello Stato italiano, ed a tal fine ha tra i suoi obiettivi l'attività didattica per l'avviamento, l'aggiornamento ed il perfezionamento dello sport del tennis.
3. L'associazione si impegna a svolgere almeno una delle seguenti attività agonistiche entro il 31 ottobre di ciascun anno:
 - a) la partecipazione, con propri tesserati, ad almeno un Campionato nazionale individuale od a squadre;
 - b) la partecipazione, con propri tesserati, ad almeno un torneo debitamente autorizzato.
4. L'associazione avrà facoltà di organizzare e partecipare ad eventi e manifestazioni relativi ad attività sportive, sociali, culturali e ricreative. Per il perseguimento di tali finalità l'associazione può acquistare la proprietà di strutture ed impianti sportivi, acquisirne la gestione temporanea ovvero utilizzare impianti di altre associazioni. L'associazione avrà inoltre la facoltà di convenzionarsi con altre associazioni per consentire ai rispettivi associati l'utilizzo di proprie strutture sportive e ricreative.

Articolo 4 - Durata

1. La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 5 - Affiliazione alla F.I.T.

1. L'associazione è affiliata alla Federazione italiana tennis (F.I.T.), della quale esplicitamente, per sé e per i suoi associati ed atleti aggregati, osserva e fa osservare statuto, regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi federali, nonché la normativa del C.O.N.I..
2. L'associazione si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali, nei confronti della F.I.T. e degli altri affiliati.

Articolo 6 - Riconoscimento di associazione sportiva

1. L'associazione è riconosciuta, ai fini sportivi, con deliberazione del Consiglio federale della F.I.T., per delega del Consiglio nazionale del C.O.N.I..
2. Si obbliga a mantenere le caratteristiche idonee al riconoscimento ai fini sportivi e ad apportare le modificazioni al presente Statuto che vengano imposte dalla legge o richieste dalla F.I.T.

CAPO II
ORGANI SOCIALI

Articolo 7 - Organi sociali

1. Gli organi sociali sono :
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Presidente;
 - c) il Vice Presidente;
 - d) il Segretario;
 - e) il Consiglio direttivo, composto da Presidente, Vice Presidente e Segretario.
2. Tutte le cariche sociali sono conferite ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese sostenute per conto o nell'interesse dell'associazione.

Articolo 8 - Assemblea

1. L'Assemblea degli associati è convocata su iniziativa del Presidente.

2. L'avviso deve specificare il luogo della riunione, la data, l'ora e l'elenco delle materie da trattare, sia per la prima sia per la seconda convocazione dell'Assemblea.

3. L'Assemblea ordinaria è convocata obbligatoriamente nel mese di aprile di ogni anno per l'approvazione del rendiconto consuntivo dell'esercizio sociale dell'anno precedente e nel mese di ottobre di ogni anno per l'approvazione del rendiconto preventivo dell'esercizio sociale dell'anno successivo. Le assemblee ordinarie sono convocate mediante affissione dell'avviso di convocazione presso la sede legale della associazione nei venti giorni precedenti la convocazione. Nel caso in cui, eccezionalmente, la convocazione non fosse possibile nei limiti temporali sopra indicati l'avviso di convocazione deve essere dato nei modi previsti per le assemblee straordinarie.

4. La convocazione dell'Assemblea straordinaria può avvenire in qualsiasi momento, su richiesta motivata del Presidente o di almeno un quinto degli associati aventi diritto al voto. Le assemblee straordinarie sono convocate dal Presidente con lettera raccomandata inviata agli associati aventi diritto al voto almeno venti giorni prima della data della riunione; nei dieci giorni precedenti alla convocazione l'avviso predetto viene affisso presso la sede legale della associazione.

Articolo 9 - Partecipazione all'Assemblea

1. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, con diritto di voto, gli associati in regola con il pagamento dei contributi associativi.

2. La partecipazione dell'associato all'Assemblea è strettamente personale; è prevista la possibilità di delegare per iscritto la partecipazione ad altri associati aventi diritto a voto; ciascun associato può essere portatore di una sola delega.

Articolo 10 - Costituzione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è validamente costituita:

- a) in prima convocazione, con la presenza di almeno 2/3 degli associati aventi diritto al voto;
- b) in seconda convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto.

2. In caso di mancato raggiungimento del numero legale l'assemblea dovrà essere nuovamente convocata entro trenta giorni dalla precedente convocazione con le medesime modalità.

Articolo 11 - Attribuzioni dell'Assemblea

1. Sono compiti dell'Assemblea:

- a) approvare il rendiconto consuntivo dell'esercizio sociale dell'anno precedente ed il rendiconto preventivo dell'esercizio sociale dell'anno successivo;
- b) eleggere i membri del Consiglio direttivo (Presidente, Vice Presidente e Segretario).
- c) deliberare le modificazioni allo statuto;
- d) deliberare lo scioglimento dell'associazione e nominare i liquidatori;
- e) deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno dagli associati, nei limiti delle proprie attribuzioni.

Articolo 12 - Approvazione delle deliberazioni assembleari

1. Le deliberazioni dell'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con il voto favorevole della metà più uno degli associati presenti o rappresentati per delega. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea aventi ad oggetto modificazioni statutarie o lo scioglimento dell'associazione devono essere approvate sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole della metà più uno degli associati aventi diritto al voto.

3. I verbali assembleari sono conservati dal Presidente presso la sede legale dell'associazione, e rimangono affissi nei locali dell'associazione medesima nei trenta giorni successivi alla assemblea; sono comunque liberamente consultabili da parte di tutti gli associati aventi diritto al voto.

Articolo 13 - Eleggibilità - Decadenza - Incompatibilità

1. Alle cariche associative possono essere eletti soltanto gli associati in regola con il pagamento dei contributi associativi. Le sanzioni disciplinari della sospensione e dell'esclusione dalla associazione e le dimissioni scritte presentate dall'associato membro del consiglio direttivo comportano automaticamente la decadenza dalla carica.

2. Nel Consiglio direttivo non può essere eletto chi ricopre cariche sociali in altre associazioni sportive dilettantistiche.

Articolo 14 - Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto di tre consiglieri tra i quali vengono nominati un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario. Il consiglio direttivo rimane in carica per cinque esercizi consecutivi, che scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto consuntivo relativo all'ultimo esercizio sociale della loro carica.
2. Il Consiglio direttivo si riunisce almeno due volte all'anno, su convocazione del Presidente. Il consiglio è validamente costituito solo con la presenza di tutti e tre i membri e delibera a maggioranza, salvo che sulle modifiche del regolamento interno di attuazione. Il regolamento interno di attuazione può prevedere che in particolari situazioni il consiglio direttivo deliberi all'unanimità.
3. Nelle situazioni in cui il consiglio direttivo deve deliberare all'unanimità, se essa non viene raggiunta la decisione si considera di mancata adozione o di rigetto.
4. Il consiglio può riunirsi in seduta straordinaria ogni qualvolta un consigliere ne faccia richiesta.
5. In caso di reiterate assenze di un consigliere alle riunioni del consiglio direttivo – anche se dovute ad impedimento o malattia – ovvero nel caso in cui debba adottarsi una decisione indifferibile e necessaria, ad istanza di altro membro del consiglio direttivo viene rimessa all'assemblea la decisione sulla sostituzione del consigliere assente o impedito. La sostituzione è deliberata con la maggioranza prevista dall'art.12, comma 2 e può essere anche temporanea.

Articolo 15 - Attribuzioni del Consiglio direttivo

1. Al Consiglio direttivo sono devolute tutte le attribuzioni relative all'organizzazione ed alla gestione amministrativa e tecnica dell'associazione.
2. In particolare il Consiglio direttivo:
 - a) predispone il rendiconto preventivo ed il rendiconto consuntivo di spesa di ogni esercizio sociale annuale, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione unitamente ad una relazione sull'attività associativa svolta o su quella da svolgere;
 - b) determina l'ammontare dei contributi che gli associati devono versare, nei limiti dello statuto e del regolamento interno di attuazione;
 - c) esegue le deliberazioni dell'Assemblea;
 - d) emana il regolamento interno di attuazione del presente statuto per l'organizzazione dell'attività associativa e delibera sulle modifiche allo stesso;
 - e) adotta i programmi tecnici ed organizzativi dell'associazione;
 - f) amministra il fondo comune dell'associazione;
 - g) gestisce e decide tutte le questioni associative che non siano di competenza dell'Assemblea;
 - h) delibera i provvedimenti di ammissione degli associati;
 - i) adotta i provvedimenti disciplinari.

Articolo 16 - Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione; convoca le assemblee e le riunioni del Consiglio direttivo e conserva i relativi verbali presso la sede legale della associazione; si occupa della tenuta e dell'aggiornamento del libro degli associati; coordina l'attività per il regolare funzionamento dell'associazione; adotta i provvedimenti straordinari che hanno carattere di urgenza, con l'obbligo di convocare il Consiglio direttivo per la ratifica entro i tre giorni successivi.
2. Ha potere di firma e di impegno della associazione di fronte ai terzi.

Articolo 17 - Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, esercitandone le funzioni. Ha la rappresentanza legale della associazione in caso di vacanza della carica di Presidente e fino alla elezione del nuovo Presidente.
2. Ha potere di firma e di impegno della associazione di fronte ai terzi.

Articolo 18 - Segretario

1. Il Segretario adempie tutte le mansioni di segreteria, redige il verbale delle assemblee e delle riunioni del Consiglio direttivo, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio direttivo, si incarica dell'esazione delle entrate e della erogazione delle spese, avviando altresì alla stesura del bilancio di spesa preventivo e di quello consuntivo, e delle relazioni allegate. In caso di assenza o impedimento le funzioni vengono

esercitate dal consigliere più anziano fino alla cessazione dell'impedimento o alla elezione del nuovo Segretario.

2. Ha potere di firma e di impegno della associazione di fronte ai terzi.

CAPO III ASSOCIATI

Articolo 19 – Associati ed Atleti aggregati

1. L'associazione è composta dagli associati, ai quali sono riconosciuti uguali diritti e doveri nell'assemblea.
2. Gli atleti aggregati fanno parte della associazione all'esclusivo fine di svolgere attività agonistica a favore dell'associazione stessa, con esclusione da ogni attività direttiva o deliberativa.
3. Tutti gli associati e gli atleti aggregati devono essere annualmente tesserati alla F.I.T. a cura dell'associazione

Articolo 20 - Ammissione all'associazione

1. L'ammissione all'associazione è subordinata alle seguenti condizioni:
 - a) maggiore età del richiedente;
 - b) presentazione della domanda su apposito modulo controfirmato da un associato con almeno un anno di anzianità;
 - c) pagamento del contributo associativo iniziale e della quota associativa annuale (solo per gli associati);
 - d) accettazione senza riserve del presente statuto e del regolamento interno di attuazione;
 - e) accettazione della domanda ad insindacabile giudizio del Consiglio direttivo.
2. Contro la delibera di rigetto del consiglio direttivo è ammissibile il ricorso all'assemblea da parte del socio presentatore. L'assemblea nomina un relatore e delibera a maggioranza con decisione motivata. La decisione dell'assemblea è inappellabile.

Articolo 21 – Perdita della qualifica di associato

1. La qualifica di associato si perde:
 - a) per decesso dell'associato;
 - b) per dimissioni presentate per iscritto dall'associato;
 - c) per esclusione, su delibera del Consiglio direttivo.
2. Nel caso in cui il provvedimento di esclusione riguardi un membro del consiglio direttivo si adotterà la procedura prevista dall'art.26, comma 3.
3. La perdita della qualifica di associato non comporta la ripetizione delle somme versate alla associazione a titolo di contributi associativi. In caso di decesso dell'associato è consentito agli eredi fare richiesta di ammissione alla associazione, usufruendo delle somme versate dall'associato a titolo di contributo associativo iniziale. In caso di rigetto della domanda gli eredi avranno diritto ad esigere dalla associazione la somma versata dall'associato a titolo di contributo associativo iniziale solo in esito alla delibera di scioglimento della associazione.

CAPO IV FONDO COMUNE - BILANCIO

Articolo 22 - Fondo comune

1. Il Fondo comune è costituito:
 - a) dalle quote di partecipazione degli associati (c.d. contributo associativo iniziale);
 - b) da tutti i beni mobili ed immobili di proprietà della associazione;
 - c) dai trofei aggiudicati definitivamente in gara;
 - d) dai contributi associativi annuali e da ogni altro versamento a carico degli associati deliberato dal Consiglio direttivo;
 - e) dai contributi di sponsorizzazione;
 - f) dalle elargizioni di terzi;
 - g) dai proventi dei beni amministrati dall'associazione;
 - h) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il fondo comune.

Articolo 23 - Contributi degli associati

1. Ogni associato deve versare i contributi stabiliti dall'associazione, alle scadenze e con le modalità da essa indicate.

2. Gli associati che, a seguito di invito scritto, non provvedano al pagamento dei contributi scaduti, sono dichiarati dal Consiglio direttivo sospesi da ogni diritto associativo. Il protrarsi della morosità per sei mesi comporta l'esclusione dalla associazione.

3. In nessun caso può farsi luogo alla ripetizione dei versamenti degli associati, a qualunque titolo effettuati.

Articolo 24 - Rendiconto preventivo e rendiconto consuntivo di spesa

1. L'esercizio dell'associazione coincide con l'anno solare e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro il 30 aprile seguente alla chiusura dell'esercizio il Presidente deve sottoporre all'approvazione dell'assemblea il rendiconto consuntivo di spesa relativo all'esercizio precedente.

3. Entro il 31 ottobre il Presidente deve altresì sottoporre all'approvazione dell'assemblea il rendiconto preventivo di spesa, redatto con le medesime modalità del rendiconto consuntivo, relativo all'attività che si intende svolgere nell'esercizio successivo.

4. Il rendiconto consuntivo ed il rendiconto preventivo di spesa devono restare depositati presso la sede legale dell'associazione per i quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per l'approvazione, a disposizione degli associati. Successivamente devono essere conservati ai sensi di legge.

Articolo 25- Avanzi di gestione

1. Gli eventuali avanzi di gestione che scaturiscano alla chiusura di ogni esercizio finanziario, devono essere destinati primariamente alla estinzione di mutui o debiti contratti dall'associazione; ovvero, secondariamente, essere reinvestiti nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 3 del presente statuto; l'assemblea può deliberare la costituzione di un fondo di riserva per fare fronte ad obbligazioni debitorie o investimenti programmati.

2. Durante la vita dell'associazione è vietato distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve, salvo che la destinazione o la distribuzione siano consentite o imposte dalla legge.

CAPO V

DISCIPLINA E VERTENZE

Articolo 26 - Procedimenti disciplinari

1. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal Consiglio direttivo nei confronti degli associati e degli atleti aggregati. Si distinguono in:

- a) ammonizione;
- b) sospensione (fino al massimo di sei mesi);
- c) esclusione.

Il procedimento disciplinare ha inizio con la contestazione dell'addebito e garantisce il diritto di difesa dell'incolpato. Deve comunque essere sempre rispettato il principio di proporzionalità nel comminare i provvedimenti disciplinari.

2. Il provvedimento del Consiglio direttivo è comunicato all'interessato con lettera raccomandata ed è immediatamente esecutivo. Contro la delibera del consiglio direttivo è ammissibile il ricorso all'assemblea da parte dell'associato. L'assemblea nomina un relatore e delibera a maggioranza con decisione motivata entro trenta giorni. I membri del consiglio direttivo sono esclusi dall'assemblea e dal computo delle relative maggioranze.

3. Nel caso in cui il procedimento disciplinare debba essere instaurato nei confronti di un membro del consiglio direttivo, la relativa istanza deve essere presentata da un associato al Presidente, o ad un altro membro del consiglio direttivo nel caso in cui sia richiesta l'instaurazione nei confronti del Presidente. Ad istanza di questi deve essere convocata l'assemblea, che delibererà in unica istanza, con decisione motivata adottata con il voto favorevole della metà più uno degli associati aventi diritto al voto.

4. Le decisioni adottate dall'assemblea in esito ai procedimenti disciplinari sono sempre impugnabili con il procedimento arbitrale di cui all'art.27 del presente statuto.

Articolo 27 – Clausola compromissoria interna - Collegio arbitrale

1. Gli associati e gli atleti aggregati si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che sorgano con l'associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita associativa.

2. Essi si impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione delle controversie che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia, federali o associativi, ovvero che non siano rimettibili ad arbitri per legge.

3. Per quanto riguarda la composizione del collegio arbitrale, i poteri, la procedura ed il lodo, si intendono qui richiamati espressamente gli articoli 59 e 60 dello Statuto e gli articoli 101 e 102 del Regolamento di giustizia della F.I.T.

Articolo 28- Vincolo di giustizia - Clausola compromissoria federale

1. Gli associati e gli atleti aggregati si impegnano a rispettare il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti nello statuto e nei regolamenti della F.I.T. dal momento dell'ammissione all'associazione stessa.

CAPO VI SCIOGLIMENTO

Articolo 29 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea con le maggioranze previste dall'articolo 12 comma 2.

2. L'Assemblea deve contestualmente:

a) nominare un liquidatore, determinandone i poteri;

b) vincolare la devoluzione a fini sportivi l'intero patrimonio residuo, individuando i destinatari.

3. I membri del consiglio direttivo in carica al momento in cui verrà deliberato lo scioglimento della associazione risponderanno personalmente e solidalmente degli eventuali debiti residui in esito alla liquidazione del fondo comune.

4. L'eventuale patrimonio residuo in esito alla liquidazione dovrà essere devoluto a fini sportivi, salva diversa destinazione imposta o consentita dalla legge.

CAPO VII DISPOSIZIONE FINALE

Articolo 30 - Richiamo normativo

1. Per quanto non contemplato nel presente statuto valgono le norme in materia del Codice civile e delle leggi speciali, se ed in quanto applicabili.

MISANO A. ,
6/7/11

PENTUCCI MICHELE
MICHELE G. TELL
TANTI MASSIMO
G. A. Menna